

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11716

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18  
Seduta di annuncio: 669 del 31/03/2022

#### Firmatari

Primo firmatario: [TUZI MANUEL](#)  
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE  
Data firma: 31/03/2022

#### Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 31/03/2022

Stato iter: IN CORSO  
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11716  
presentato da  
TUZI Manuel  
testo di  
Giovedì 31 marzo 2022, seduta n. 669

*TUZI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:*

con la sentenza del 4 gennaio 2021 n. 1 e sentenza n. 12 del 2021 delle sezioni giurisdizionali riunite della Corte dei conti è stato riconosciuto agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo da applicare per il ricalcolo delle pensioni;

con circolare n. 107 del 14 luglio 2021 e con circolare n. 199 del 29 dicembre 2021 dell'Inps, in applicazione delle sentenze soprarichiamate, vengono riconosciute ai soli militari le differenze sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale;

con la legge di bilancio 2022 all'articolo 1, comma 101, è stato esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, in relazione all'articolo 19 della legge del 4 novembre 2010 n. 183, l'applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in attuazione dell'interpretazione delle sezioni riunite della Corte

dei conti con le sentenze 1/2021 e 12/2021, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con sistema misto con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile;

con circolare n. 44 del 23 marzo 2022 dell'Inps si indica che il riconoscimento dell'aliquota di rendimento annua al 2,44 per cento, per le forze di polizia ad ordinamento civile, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022, non riconoscendo il diritto alla corresponsione degli arretrati degli ultimi cinque anni invece previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare;

all'articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2022 è disciplinata la copertura di tutti gli oneri derivanti dall'estensione per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell'applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 e non servirebbe un ulteriore stanziamento per equiparare il trattamento pensionistico compresa la retroattività degli ultimi cinque anni;

nel nostro ordinamento vige il principio di equità di trattamento economico a parità di funzioni e l'esclusione del diritto alla corresponsione degli arretrati potrebbe comportare una differenziazione e una conseguente disparità di trattamento tra le forze di polizia ad ordinamento militare e quelle ad ordinamento civile –:

se si fosse a conoscenza di questa situazione;

in caso affermativo, quali iniziative si intendano porre in essere per evitare la differenziazione tra i comparti delle forze di polizia e assicurare il diritto alla corresponsione degli arretrati anche per la polizia penitenziaria e la polizia di Stato. (4-11716)

Classificazione EUROVOC:

*EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):*

pensionato